



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ATTO DI RECUPERO DI CREDITI INESISTENTI E TERMINI DI
DECADENZA**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Calabria - Sezione 2,
sentenza n. 1501 del 3/2/2026.

Composizione

Pres. e Rel. Amerio.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE).

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - In genere -
Compensazione di crediti o eccedenze di imposta - Azione di
accertamento fiscale - Termine di decadenza - Necessità di distinguere tra
“crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” - Sussistenza - Criteri
distintivi - Conseguenze - Applicazione rispettivamente del termine di
otto anni e di quello quinquennale.

Massima

In tema di compensazione di crediti da parte del contribuente, all'azione
di accertamento dell'erario, mediante atto di recupero, si applica il più
lungo termine di otto anni (entro il 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello di utilizzo), di cui all'art. 38-*bis* del d.P.R. n.
600/1973, se il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza
quando si tratta di crediti per cui manca il presupposto costitutivo, mentre
si applica il termine inferiore di cinque anni quando il credito è non
spettante, cioè utilizzato in maniera superiore a quella consentita ovvero
in violazione delle modalità previste.

Rif. normativi

Art. 38-*bis* del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU Sentenza n. 34419 del 2023 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro